

409. Codice penale dell'anno 1839.

Il codice penale albertino è stato approvato con regio decreto 6 ottobre 1839 n. 280 (pubblicato in Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, Tipografia Pignetti e Carena, Torino, 1839, n. 280), ed è entrato in vigore il 15 gennaio 1840.

Carlo Alberto, per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme
Dopochè con nostro Editto del 20 giugno 1837 abbiamo sanzionato il Codice Civile, bramosi di progredire a pro de' nostri amati sudditi nel riordinamento della patria legislazione, abbiamo rivolte specialmente le Nostre sollecitudini alla formazione di un Codice di legge penali, che eguali per tutti, e fondate su regole certe, e tra di esse coordinate, dessero ai Giudici secure norme nell'applicazione delle pene, lasciando loro però nella misura di esse quella discreta latitudine che la molteplice varietà di circostanze, non tutte dalla legge prevedibili, consiglia di confidare al loro prudente arbitrio.

Ebbimo pure in mira di stabilire un'equa proporzione tra i reati e le pene, e che queste non solo inserissero al pubblico esempio, ma per qualità e misura loro, e mercé gli ordini già da Noi dati per nuove costruzioni, e per miglioramento dei luoghi di detenzione, fossero dirette all'emendazione dei colpevoli.

Riservando a' rei di que' crimini che provengono da maggior pravità d'animo, e li rendono meritevoli di lunga e più grave punizione, quel genere di pena, scontata la quale più difficilmente possono i colpevoli per la natura de' reati commessi trovare confidenza e rendersi utili a sé ed alla società.

Compiuto ora questo codice, abbiamo determinato di rivestirlo della Sovrana Nostra sanzione.

Epperchè pel presente Editto di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

1. Il Codice delle leggi penali da Noi sanzionato e firmato in esemplare in stampa, e controsignato dal Nostro Guardasigilli avrà forza di legge nei Nostri Stati cominciando dal giorno 15 gennaio milleottocentoquaranta.

2. La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato in ciascuna Città ed in ogni capo-luogo di Comunità, per essere riposto nella sala del Consiglio civico o comunale, per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne cognizione, e sarà inserito col presente nella raccolta degli atti del Nostro Governo.

3. L'esemplare da Noi firmato sarà l'originale del Codice, e verrà depositato nel Nostro Archivio di Corte.

CODICE PENALE

394. Se a danno altrui si contraffaccia il nome, marchio, od altro segno apposto con approvazione del Governo del Re sopra mercanzie, animali o manifatture o sopra opere d'ingegno collo scopo di fare apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture o razze di cui si è contraffatto il marchio o il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a L. 500, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode.

395. Incorre nella stessa pena chiunque introduca dall'estero, o venda o riproduca scritti composizioni musicali, disegni, pitture od altra produzione stampata od incisa contro le Leggi e i Regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori e degli editori loro concessuta dal Governo del Re.

396. Nei casi preveduti dai due precedenti articoli, il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente a indennizzare le persone danneggiate.